

NOTAIO

Repertorio n. 7.160

Raccolta n. 5.828

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto del mese di ottobre dell'anno duemiladodici in $|_{\tt Firenze\ 1}$ Firenze, Via R. Giuliani n. 518, alle ore 22.30 (ventidue e | 11 15/10/2012 trenta), su richiesta di parte.

Avanti a me avv. Rita ABBATE, Notaio in Reggello, con studio in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della "SOCIETA' COOPERATIVA ATLETICA CASTELLO -FIRENZE a r.l." con sede in Firenze, Via R. Giuliani n. 518, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero - codice fiscale: 04339470488, nonchè al R.E.A. con il numero: 443953, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. adozione di un nuovo testo dello statuto sociale;
- 2. varie ed eventuali.

E' PRESENTE

- CIONI Luigi, nato a Montelupo Fiorentino il giorno 20 settembre 1936 ed ivi residente in Via Fonda n. 20, codice fiscale: CNI LGU 36P20 F551V, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della sopra indicata Cooperativa, domiciliato per la carica presso la sede sociale; intervengono altresì al fine di rendere la dichiarazione di cui in appresso i signori:
- ROSSELLI Leonardo, nato a Firenze il giorno 10 gennaio 1976 e residente in Firenze, Via De' Velluti n. 12, codice fiscale: RSS LRD 76A10 D612G;
- GIACHINI Francesco, nato a Prato il giorno 21 dicembre 1973 ed ivi residente in Via Tiziano n. 11, codice fiscale: GCH FNC 73T21 G999Y.

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo, ed il signor CIONI Luigi mi richiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, il signor CIONI Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato

--- che della compagine sociale sono presenti in proprio o per delega, numero 56 (cinquantasei) soci dei 96 (novantasei) complessivi risultanti dal libro soci regolarmente tenuto, di cui 95 (novantacinque) aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze che si allega a questo atto sotto la let-

Registrato a Nº 18272 Serie 1T

- tera "A", previa sua predisposizione a cura del Presidente; le cui relative deleghe in originale restano conservate agli atti della Cooperativa previa verifica della loro regolarità da parte del medesimo Presidente;
- --- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione signor PIE-RALLI Dino, nato a Firenze il giorno 31 gennaio 1947 ed ivi residente in Via Castelfidardo n. 11, codice fiscale: PRL DNI 47A31 D612V;

nonchè dei consiglieri signori:

- BONINSEGNI INNOCENTI Rosetta, nata a Firenze il giorno 31 ottobre 1946 e residente in Calenzano, Via Trilussa n. 54, codice fiscale: BNN RTT 46R71 D612H;
- FAGGI BIAGI Anna, nata a Firenze il giorno 8 giugno 1933 ed ivi residente in Via U. Crocetta n. 35, codice fiscale: FGG NNA 33H48 D612L;
- BALDI Vasco, nato a Figline Valdarno il giorno 10 luglio 1938 e residente in Firenze, Via Giovanni Da S. Giovanni n. 23, codice fiscale: BLD VSC 38L10 D583B; che è assente;
- CIONI Paolo, nato a Firenze il giorno 4 novembre 1963 e residente in Sesto Fiorentino, Via Del Lasca n. 3 codice fiscale: CNI PLA 63S04 D612P;
- LUNARDI Sergio, nato a Firenze il giorno 5 giugno 1940 ed ivi residente in Via Parini n. 14, codice fiscale: LNR SRG 40H05 D612Q;
- RICCI Maurizio, nato a Orbetello il giorno 25 luglio 1948 e residente in Sesto Fiorentino, Via Toscanini n. 161, codice fiscale: RCC MRZ 48L25 G088A;
- CARMANNINI Alessandro, nato a Barberino di Mugello il giorno 8 ottobre 1956 ed ivi residente in Via De Sanctis n. 24, codice fiscale: CRM LSN 56R08 A632P;
- che è presente il Revisore legale della società in persona del dott. ROSSELLI Leonardo, sopra generalizzato;

--- che il medesimo Presidente si è personalmente accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea convocata per questo giorno, ora e luogo e pertanto atta a deliberare ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

- Il Presidente prende la parola ed espone all'assemblea che:
- in occasione della revisione relativa al biennio 2011/2012 effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione Direzione Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi, eseguita dal giorno 28 dicembre 2011 al giorno 7 maggio 2012, a fronte della quale veniva redatto verbale di accertamento, il responsabile della revisione segnalava all'organo amministrativo della cooperativa di procedere alla adeguamen-

to dello statuto sociale della cooperativa in riferimento a quanto segue:

- a) necessità che lo scambio mutualistico avvenga tra la società ed i suoi soci mediante la gestione e fruizione degli impianti sportivi direttamente da parte della cooperativa;
- b) necessità di adottare le norme della società cooperativa per azioni in quanto la cooperativa ha superato i parametri di cui all'art. 2519 c.c.;

dopo aver ampiamente e dettagliatamente esposto ai presenti il contenuto del predetto verbale di accertamento, il Presidente espone ai soci la necessità e l'urgenza di procedere immediatamente all'adozione della forma della società cooperativa per azioni e di conseguenza all'adozione di un nuovo statuto sociale che disciplini la vita della società. In particolare il Presidente sottopone ai soci la necessità di ampliare l'oggetto sociale in ragione non solo delle osservazioni fatte dal revisore, ma anche della concreta attività posta in essere dalla cooperativa e della possibilità di sviluppo che la medesima sta avendo negli ultimi anni. Continuando il Presidente propone ai soci di intervenire sulla durata della società prorogandola dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2050, termine certamente più adeguato all'attività svolta dalla cooperativa che ha prospettive di durata ben più lunghe del giorno 31 dicembre 2020.

Il Presidente precisa, inoltre, ai presenti che lo statuto predisposto è destinato a disciplinare la vita di una cooperativa che non svolge attività a mutualità prevalente in quanto in ragione del tipo di attività svolta e dell'organizzazione interna della società è possibile che l'attività sociale venga svolta anche nei confronti di terzi non soci, fermo restando lo scopo non di lucro della cooperativa.

Al fine di rendere più agevole la comprensione a tutti i soci dell'intero statuto sociale il Presidente ritiene opportuno esaminare dettagliatamente l'intero testo, che qui si trascrive al fine di consentire a tutti i soci di comprenderne il contenuto nel suo complesso:

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: "Atletica Castello Società Cooperativa sportiva dilettantistica per azioni".

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Firenze.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali e uffici.

Il trasferimento della sede della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-

porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicategli dai soci con lettera raccomandata a.r., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi e modi previsti dalla legge.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

- Articolo 5) Leggi speciali e norme sulla società per azioni. Alla cooperativa si applicano le norme previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, dagli articoli 2520 e 2519, comma 1 del codice civile, nonchè:
- a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale con particolare riferimento alle disposizioni previste per le organizzazioni sportive dilettantistiche, con l'impegno preciso di conformarsi alle norme e direttive del Coni, nonchè agli statuti ed ai regolamenti delle
 Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione
 sportiva cui la cooperativa si affilia;
- b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 6) - Mutamento delle norme applicabili.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno. In alternativa la cooperativa — qualora i soci cooperatori rimanenti siano almeno tre e tutti persone fisiche — potrà decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la modifica del presente statuto con l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

REGIME DELLA MUTUALITA'-

SCOPO - OGGETTO

Articolo 7) - Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa che non ha scopo di lucro, persegue finalità sportive tramite l'esercizio della disciplina sportiva dilettantistica.

Sulla base del principio mutualistico la cooperativa rispetta

il principio della parità di trattamento tra i soci.

La società accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali di appartenenza e si impegna ad accettare fin da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, nel rispetto ed in armonia con le norme di legge dettate in materia di società cooperativa per azioni.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, enti e associazioni di rappresentanza il tutto strumentalmente al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Articolo 8) - Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento e iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
- l'acquisto, la costruzione, il miglioramento e la gestione di impianti sportivi, nonchè di tutte le relative attrezzature al fine di consentire ai soci di praticare ogni forma di sport inteso come disciplina che concorre alla formazione sociale e morale dell'individuo, con specifico indirizzo verso attività a carattere dilettantistico - amatoriale;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica a essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la società intenderà aderire;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali e internazionali;
- l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di uno o più impianti e

strutture sportive pubbliche o private, palestre, piscine, campi sportivi, nonchè dei servizi connessi quali a titolo e-semplificativo: bar, ristoranti e strutture ricreative anche aperte a terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali;

- l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste;
- l'organizzazione di eventi, tra cui sagre e manifestazioni connesse, al fine raccogliere fondi da destinarsi allo sviluppo dell'attività sportiva nelle varie forme e finalità previste nel presente oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra specificato e per la realizzazione delle proprie finalità, la società potrà (a titolo esemplificativo):

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna o utile, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, alla dotazione di attrezzature e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonchè l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;
- gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i soci, loro congiunti e per i frequentatori e utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;
- assumere partecipazioni, purchè non a fini di collocamento, in altre ditte o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società inoltre può:

- dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi consortili, economici e fidejussori diretti anche a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere credito a favore dei soci e della Società presso banche ed enti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali.

In ogni caso la società non ha fine di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite, precisandosi che la società potrà compiere tutte le predette attività anche nei confronti di non soci.

TITOLO IV

Articolo 9) - Numero e requisiti dei soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche non si applicano i limiti massimi di conferimento previsti dall'art. 2525 del codice civile.

Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese che svolgano attività in concorrenza con quella della cooperativa. La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Articolo 10) - Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, che ne delibera o meno l'ammissione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, codice fiscale e professione;
- b) per le persone giuridiche, l'attività svolta in relazione all'oggetto sociale indicato nel presente statuto;
- c) l'indicazione della effettiva attività sportiva svolta, della eventuale esperienza sportiva maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e delle specifiche competenze possedute;
- d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere che non deve comunque mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo entro un mese dalla data in cui ha ricevuto la domanda di ammissione.

In caso di rifiuto della richiesta di ammissione l'aspirante socio può chiedere che la sua richiesta di ammissione sia sottoposta all'assemblea dei soci, che dovrà deliberare entro 30 (trenta) giorni in apposita adunanza o, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato.

Articolo 11) - Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori il diritto di informazione e controllo, il diritto di intervento e di voto in assemblea, di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

Articolo 12) - Obblighi sociali del socio cooperatore.

- I soci cooperatori sono obbligati:
- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale, mettendo a disposizione della cooperativa la propria attività
 nelle modalità e tempi concordati nell'eventuale ulteriore
 rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;
- a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;
- a finanziare la cooperativa, nei casi e nei limiti previsti dal presente statuto.

TITOLO V

AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 13) — Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci cooperatori.

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio cooperatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte, ciascuna del valore nominale pari ad Euro 50,00 (cinquanta).

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore persona fisica potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Le azioni eccedenti il suddetto limite possono essere riscattate o alienate, nell'interesse del socio cooperatore, dagli amministratori; i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile, a norma degli articoli 2525, comma

Articolo 14) — Trasferimento delle partecipazioni azionarie dei soci cooperatori.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata a.r. al fine di essere autorizzato al trasferimento.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale di cui infra.

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono, inoltre, formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 15) - Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VI

PRESTITI SOCIALI

Articolo 16) - Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VII

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO Articolo 17) - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società per azioni, dall'art. 2437 del codice civile, dall'art. 2497-quater del codice civile, dall'art.

34, comma 6, del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Il socio può, inoltre, recedere quando:

- abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- ogni qualvolta non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.
- Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo della società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia del recesso.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Le disposizioni del presente statuto relative al recesso possono essere modificate dall'assemblea dei soci, che delibera con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 18) - Esclusione del socio cooperatore.

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore che:

- a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa e non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure crei dissidi e disordini fra i soci;
- d) svolga in proprio o alle dipendenze di altri soggetti, attività in contrasto o in concorrenza con quelle delle società;
- e) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nell'eventuale regolamento interno;
- f) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
- g) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa.

Nei casi indicati alle lettere e) f) e g) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., a regolarizzare la sua posizione, l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio continui ad essere inadempiente.

Articolo 19) - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno il diritto di subentrare nella medesima qualità del socio defunto, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti dovrà essere effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, avranno diritto alla liquidazione della quota nella misura e nelle modalità previste dalla legge.

Articolo 20) — Liquidazione e rimborso delle azioni del socio cooperatore.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, alla liquidazione della relativa partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Ai fini della liquidazione della partecipazione sociale, e

del relativo rimborso, occorre tener conto dell'intera quota di capitale (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale), nonché della totalità delle riserve sociali (ivi compreso il soprapprezzo eventualmente versato ed ancora esistente nel patrimonio sociale), escluse soltanto le riserve indivisibili in base alla legge ed al presente statuto. Non si terrà invece conto dell'avviamento dell'azienda sociale, anche in correlazione allo scopo mutualistico della società. Ai fini di cui sopra, i beni del patrimonio sociale sono valutati in base ai criteri in concreto adottati, in conformità alle disposizioni del codice civile, nella redazione del bilancio di esercizio.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.

Il rimborso della quota così liquidata deve essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Le modifiche al presente statuto, inerenti ai diritti di liquidazione e rimborso delle partecipazioni, anche se sfavorevoli al socio o addirittura privative del medesimo diritto al rimborso, sono approvate dall'assemblea dei soci, con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 21) - Responsabilità del socio uscente.

Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle azioni si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 22) - Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c. a condizione che la loro presenza nella compagine sociale sia compatibile con il disposto dell'art. 90 della legge n.289 del 2002 laddove è sancita l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione dei

proventi fra i soci neanche in forma indiretta.

L'eventuale ammissione dei soci finanziatori sarà oggetto di apposito regolamento assembleare approvato a norma dell'art. 2521 c.c.

TITOLO IX

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI Articolo 23) - Patrimonio della società.

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci cooperatori; nell'ambito di detto capitale variabile, una frazione di esso è costituita dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo azioni;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo
 perduto dei soci;
- dalle riserve divisibili facoltative, eventualmente deliberate dall'assemblea;
- da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri;
- da qualunque contributo e/o elargizione sia pubblico che privato che pervenuta a qualsiasi titolo alla società;
- da beni immobili ed ogni altra proprietà;
- da eventuali titoli o partecipazioni.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 24) - Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci, sia cooperatori che finanziatori i quali dovranno effettuare i versamenti dovuti, nonchè l'eventuale sovrapprezzo contestualmente alla sottoscrizione delle stesse.

Quanto sopra si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritti dai soci durante la vita della società.

Articolo 25) - Esercizi sociali - Bilancio di esercizio.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio, e deve convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea ordinaria.

Articolo 26) - Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11,

- b) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile. La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:
- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dal presente statuto;
- e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) ad una eventuale riserva facoltativa destinata ad incrementare dell'attività sportiva dilettantistica esercitata, in osservanza degli obblighi di legge;

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

 ${\tt E'}$ preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

TITOLO X

ASSEMBLEE

Articolo 27) - Assemblee ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla destinazione degli utili e sulla ripartizione dei ristorni;
- sulla determinazione del sopraprezzo e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del compenso di amministratori e sin-
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sull'emissione di strumenti finanziari, che non attribuiscano la qualità di socio finanziatore, nel caso previsto dall'art. 2545-sexies c.c.;

- delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dall'organo amministrativo;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci cooperatori, nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio della provincia;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- alla fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; poichè tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 28) - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- pubblicazione sul quotidiano 'La Nazione' almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso comunicato ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati

tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei compo-

nenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta la richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 8 (otto) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dal medesimo.

Articolo 29) - Diritto di intervento, di voto e di rappresentanza in assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

Articolo 30) - Funzionamento dell'assemblea e quorum deliberativi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in

allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti:

- la modifica dell'oggetto sociale;
- il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia Firenze;
- la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee;
- la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente come tali. Il quorum costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Ai fini del computo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2368

TITOLO XI

AMMINISTRATORI

Articolo 31) - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti fra i soci e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice-Presidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi; nonchè un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

I componenti dell'organo amministrativo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che abbiano il medesimo oggetto sociale o scopo, ovvero operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Articolo 32) - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente) presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio della provincia di Firenze, oltre che nei casi previsti dalla legge, tutte le volte che il Presidente lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri o due Sindaci effettivi della società.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, sms o email o ogni altro mezzo telematico di cui si possa avere la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materia da trattare.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti all'adunanza.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto

dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Articolo 33) - Poteri

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale; è pertanto investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della cooperativa.

Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per le operazioni che per disposizione di legge e del presente statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

- E', pertanto, competente a deliberare l'adesione a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione può risultare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la cooperativa; l'apertura di conti correnti bancari e postali, lo svincolo di libretti di risparmio e qualsiasi altra obbligazione ed operazione necessaria e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Il consiglio può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono determinate dallo stesso Consiglio.
- Il Consiglio, in ragione del raggiungimento dell'oggetto sociale, può nominare un Direttore e Comitati tecnici anche fra estranei, determinandone al momento della nomina la composizione, i compiti, le mansioni e gli eventuali compensi.
- Il Consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

- Il consiglio di amministrazione, inoltre:
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- delibera le modifiche statutarie ad esso delegate dal presente statuto;
- approva le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152
 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sui successive modifiche ed
 integrazioni;
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, nonchè l'eventuale prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;

- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile;
- emette le obbligazioni e gli altri strumenti finanziari, la cui emissione non sia di competenza dell'assemblea dei soci;
- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- delibera l'acquisto di azioni proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 34) - Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri e delle deleghe loro attribuite. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

Articolo 35) - Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori viene determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile; potrà essere in misura fissa oppure in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO XII

CONTROLLI

Articolo 36) - Collegio Sindacale.

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, designando anche il Presidente del Collegio stesso.

- Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- I Sindaci devono anche:
- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà della Società, o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e possibilmente anche a quello del Comitato Esecutivo quando sia costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori;
- I sindaci, infine, hanno i doveri, compiti ed obblighi determinati dalla legge.

TITOLO XIII

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 37) - Modificazioni dello statuto.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'articolo 2545-no-vies del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

Sono demandate all'organo amministrativo, a norma dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio della provincia;

- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- alla fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
- Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

TITOLO XIV

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 38) - Conciliazione stragiudiziale.

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione che verrà affidata ad un organismo di conciliazione avente i requisiti di cui all'art. 16 del citato D.Lgs 28/2010 e designato ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.Lgs 28/2010.

Qualora la controversia non si risolva attraverso il procedimento di mediazione nei termini di legge, essa sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e agirà secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente; al procedimento arbitrale si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO XV

NORME FINALI

Articolo 39) - Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri per la liquidazione.

L'assemblea potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione in caso di eliminazione della causa di scioglimento, con delibera straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 40) - Devoluzione del patrimonio sociale.

- A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:
- rimborso ai possessori di strumenti finanziari e restituzione ai soci finanziatori;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;
- devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- devoluzione delle riserve facoltative eventualmente esistenti ad enti e/o associazioni che abbiano quale loro oggetto sociale lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica o comunque fini sportivi, in osservanza degli obblighi di legge.

A questo punto il Presidente evidenzia ai soci che a seguito dell'adozione della forma della società cooperativa per azioni diventa obbligatorio procedere alla nomina del Collegio Sindacale e propone di nominare:

- --- ROSSELLI Leonardo, sopra generalizzato, iscritto al registro dei Revisori Legali, tenuto presso il Ministero della Giustizia, con il n. 142848, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- --- GALLETTI Marco, nato a Figline Valdarno il giorno 6 maggio 1967, codice fiscale: GLL MRC 67E06 D583Z, iscritto al registro dei Revisori Legali, tenuto presso il Ministero della Giustizia, con il n. 86369, quale Sindaco Effettivo;
- --- GIACHINI Francesco, sopra generalizzato, iscritto al registro dei Revisori Legali, tenuto presso il Ministero della Giustizia, con il n. 140053, quale Sindaco Effettivo;
- --- MARANGONI Raffaele, nato a Prato il giorno 1º luglio 1972, codice fiscale: MRN RFL 72L01 G999U, iscritto al registro dei Revisori Legali, tenuto presso il Ministero della Giustizia, con il n. 148801, quale Sindaco Supplente;
- --- TEMPESTI Annalisa, nata a Prato il giorno 28 novembre 1967, codice fiscale: TMP NLS 67S28 G999U, iscritta al registro dei Revisori Legali, tenuto presso il Ministero della Giustizia, con il n. 122105, quale Sindaco Supplente.

Dopo ampia discussione tra i soci il Presidente precisa, qualora non fosse chiaro dopo la lettura dell'intero statuto, che non è variata la sede sociale della cooperativa e che ad ogni azione è stato attribuito lo stesso valore che hanno le quote attualmente, pertanto non sono variate in alcun modo i valori di spettanza di ogni socio.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

L'assemblea della Cooperativa

DELIBERA

- di approvarne il nuovo testo dello statuto sociale nel testo come sopra proposto che si compone di n. 40 (quaranta) articoli;

II

- di nominare il Collegio Sindacale in persona dei signori, tutti sopra generalizzati:
- -- ROSSELLI Leonardo, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- -- GALLETTI Marco, quale Sindaco Effettivo;
- -- GIACHINI Francesco, quale Sindaco Effettivo;
- -- MARANGONI Raffaele, quale Sindaco Supplente;
- -- TEMPESTI Annalisa, quale Sindaco Supplente.

III

- di demandare all'Organo Amministrativo l'esecuzione dell'intera operazione, conferendogli i più ampi poteri per il compimento degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Tale testo viene approvato con il voto contrario del socio FABERI Massimiliano e BALLINI Annunziata, quest'ultima presente per delega e con l'astensione dei soci BALLINI Lina, MAZZONI Haydee, GIORGIETTI Nicola e BERLINCIONI Giovanni, questi ultimi due presenti per delega, ma con il voto favorevole di 50 (cinquanta) soci aventi diritto al voto e con il parere favorevole del Revisore Legale.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI e CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

- Il Presidente proclama i risultati della votazione, non essendoci null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola sul secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea viene chiusa alle ore
- I signori ROSSELLI Leonardo e GIACHINI Francesco, all'uopo intervenuti, dichiarano accettare la carica conferita e che a loro carico non sussiste alcune delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità a norma di legge.
- Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco soci, omessane la lettura per dispensa avutane dal costituito.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su tredici fogli per quarantanove facciate, del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore 23.45 (ventitre e quarantacinque).

F.to CIONI Luigi, ROSSELLI Leonardo, GIACHINI Francesco. Rita ABBATE Notaio (sigillo).
